



Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.79 DEL 06-05-2021

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 01-06-2021

CODICE ISTAT 43024

Oggetto: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) ANNO 2021-2023 AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO PER IL SISMA 2016

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di maggio alle ore 12:26, videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

BALDINI MASSIMO	SINDACO	P
CINGOLANI DENIS	VICE SINDACO	P
PROCACCINI ROSANNA	ASSESSORE	P
FALZETTI GRAZIANO	ASSESSORE	P
BOCCACCINI MARIA	ASSESSORE	P
CICCARDINI GIOVANNI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor BALDINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immed. Eseguitibile S

Comunicare a Prefettura N

Soggetta a ratifica N

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

PREMESSO che l'ente è tenuto ad adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale ai sensi e in coerenza con le norme di cui all' art. 39 della Legge n. 449/1997, all'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, artt. 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e al Decreto dell'8.5.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 145 del 14/09/2020 con cui è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2021/2023;
- n. 178 del 30/10/2020 con cui si prevedeva l'integrazione del summenzionato piano nel caso di assegnazione delle risorse necessarie per la stabilizzazione del personale assunto a causa del Sisma 2016 e che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione;
- n. 197 del 26/11/2020 con cui si procedeva all'integrazione del suddetto piano;

PREMESSO altresì che:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- ulteriormente in data 30.10.2016 alle ore 7.40 si è assistito ad un evento di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;
- tali fenomeni sismici hanno provocato gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RILEVATO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art.1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo

indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale;

VISTO l'art. 50-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.”

ATTESO che in ragione delle sopra richiamate disposizioni, il Comune di Matelica è stato autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 7 unità di personale;

CONSIDERATO CHE il quadro normativo in materia, per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016, è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha disposto:

- al **comma 3** che al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti criteri;

Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purchè comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro;

- al **comma 3-bis** che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

- al **comma 3-septies** che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

ATTESO che l'attuale struttura comunale costituita da solo personale a tempo indeterminato non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma in considerazione anche del fatto che il Comune di Matelica ha ricevuto dal sisma un notevole livello di danno, per cui si necessita di provvedere quanto prima ad assumere altro personale a tempo indeterminato;

RICHIAMATI i commi 3, 3-bis e 3 septies dell'art. 57 del D.L. n. 104/2020 convertito nella Legge n. 126/2020 e dato atto che le assunzioni a tempo indeterminato che il Comune di Matelica intende effettuare rientrano nelle suddette fattispecie, ossia trattasi di stabilizzazioni di personale precario assunto a tempo determinato dal Comune di Matelica per fronteggiare le esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma 2016 e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58, trattandosi di spesa di personale a carico del fondo di cui al sopra indicato comma 3-bis, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui trattasi;

RICHIAMATA la nota della Regione Marche prot. n. 31315 del 15.3.2021 con la quale sono stati comunicati gli indirizzi operativi da seguire per la stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i. ove, tra l'altro, è previsto anche che:

“Le predette assunzioni devono essere effettuate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ovviamente deve essere indicata la relativa copertura finanziaria.

Ciò comporta che ogni ente, qualora intenda procedere alle relative assunzioni, prima dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, e dunque priva di avere contezza della effettiva copertura del relativo costo a carico del fondo di cui allo stesso comma, deve trovare la copertura della spesa nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e dovrà poter computare la stessa:

- 1) per i Comuni, nell'ambito dei parametri di cui al DM 17 marzo 2020 con il quale sono state definite le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato degli stessi enti;
- 2) Per le Provincie.....”

RIBADITO che potrà accedere al percorso di stabilizzazione solamente il personale che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., e precisamente:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A norma dell'art. 57, comma 3 del D.L. 104/2020

come modificato dalla legge di bilancio n. 178/2020, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purchè comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017.

DATO ATTO pertanto che:

- a) le unità di personale che risultano essere in possesso dei suddetti requisiti alla data odierna sono le seguenti:

NOME E COGNOME	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA MATURAZIONE (36 mesi) DEL REQUISITO PER LA STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)
L'ABBATE ANGELO	d1	tempo pieno	Istruttore direttivo tecnico	19/03/2020
GREGORI SIMONA	c1	tempo pieno	istruttore amministrativo	25/04/2020
GIACOBBI ALESSANDRO	c1	tempo pieno	istruttore tecnico	17/09/2020
PIGOTTI MONICA	c1	tempo pieno	istruttore amministrativo	03/12/2020

CONSIDERATO che la spesa necessaria per procedere alle suddette stabilizzazioni è pari ad € 131.630,57 annue secondo lo schema seguente:

CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA MATURAZIONE (36 mesi) DEL REQUISITO PER LA STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)	COSTO ANNUALE TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI)
c1	tempo pieno	istruttore tecnico	17/09/2020	32.268,21
d1	tempo pieno	istruttore direttivo tecnico	19/03/2020	35.179,26
c1	tempo pieno	istruttore amministrativo	25/04/2020	32.091,55
c1	tempo pieno	istruttore amministrativo	03/12/2020	32.091,55

DATO ATTO PERTANTO:

1. Che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato di €131.630,57 (personale che ha maturato tre anni di servizio o che li maturerà entro il 31.12.2021) che il Comune di Matelica intende effettuare nell'annualità 2021 è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3-bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, così come la relativa entrata corrente;

2. che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 della legge n.126 di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020;

RILEVATO che con successivo proprio atto ci si riserva di valutare la possibilità di cofinanziare la spesa per la copertura di tali assunzioni nel rispetto dell'attuale normativa e sulla base dell'entità del contributo ottenuto;

PERTANTO, alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, il Comune di Matelica ritiene necessario determinare il fabbisogno 2021-2023 ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale, assunto ex art. 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e che maturi i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e ss.mm.ii;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi

Matelica li, 5.5.2021

f.to Dott.ssa Maria Gabriella Elia

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi

Matelica li, 5.5.2021

f.to Dott.ssa Maria Gabriella Elia

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Matelica li, 6.5.2021

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

PROPONE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di prevedere, **nell'anno 2021**, la stabilizzazione di cui all'art. 57 della L. n. 126/2020 e s.m.i., con le modalità previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. delle seguenti unità di personale la cui spesa totale ammonta ad € 131.630,57 annue:

CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo	PROFILO PROFESSIONALE	DATA MATURAZIONE (36 mesi) DEL REQUISITO PER LA	COSTO ANNUALE TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE
-----------	--	--------------------------	--	---

	parziale)		STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)	COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI)
c1	tempo pieno	istruttore tecnico	17/09/2020	32.268,21
d1	tempo pieno	istruttore direttivo tecnico	19/03/2020	35.179,26
c1	tempo pieno	istruttore amministrativo	25/04/2020	32.091,55
c1	tempo pieno	istruttore amministrativo	03/12/2020	32.091,55

Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro.

LA GIUNTA COMUNALE

La presente deliberazione viene adottata dalla Giunta Municipale riunitasi in data del presente atto, previa convocazione del Sindaco e svoltasi in modalità di videoconferenza per mezzo di collegamento su piattaforma zoom ai sensi di quanto precedentemente stabilito con Decreto Sindacale n. 30 del 26 ottobre 2020, in conformità da quanto previsto dall'art. 73 DL 17/3/2020. Il Segretario Comunale ha partecipato al collegamento, potendo accertare la presenza del Sindaco e del numero di Assessori necessario alla validità della seduta, nonché la possibilità di ogni intervento a partecipare alla discussione sul contenuto dell'atto e potendo verbalizzare, altresì, in merito al voto finale sullo stesso atto espresso da ogni partecipante in maniera palese su chiamata nominale. La presente dichiarazione deve intendersi a specifica ed integrazioni delle informazioni sulle modalità di svolgimento della seduta riportate nel frontespizio dell'atto.

Vista la proposta che precede;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi per alzata di mano e chiamata nominale;

DELIBERA

- di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Inoltre stante l'urgenza, sopra motivata, con separata e palese votazione per alzata di mano e chiamata nominale, ad unanimità di voti favorevoli;

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to BALDINI MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA`

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 917, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-06-2021 al 16-06-2021 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 17-06-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO